



# Rassegna del merito

Tribunale di Trieste

a cura di **Fabio Petracci** *Giuslavorista del foro di Trieste*

## Recesso dal rapporto di prestazione d'opera professionale coordinata continuativa

Tribunale di Trieste 5 febbraio 2009, n. 60

Giud. U. Barzazi; Ric. A.G.; Res. ST Spa

**Contratto di prestazione d'opera professionale reso nella forma della prestazione coordinata e continuativa - Inesistenza di un motivo illecito - Recesso «ad nutum» - Ammissibilità**

In mancanza di motivi illeciti o di risoluzione contraria a correttezza e buona fede, nel caso di rapporto di prestazione d'opera a tempo indeterminato nella forma della prestazione coordinata, la risoluzione può avvenire *ad nutum*.

**Nota** - Un medico specialista, opera presso una clinica privata dal 1998. Intervengono tra il professionista e la direzione una serie di contrasti in merito all'organizzazione dell'attività convenzionata che la clinica svolgeva per conto delle strutture pubbliche. Diviene così difficile il rapporto tra il professionista e la direzione sanitaria della clinica.

Quest'ultima decide pertanto di risolvere il rapporto di lavoro con il medico. Quest'ultimo si rivolge al Tribunale di Trieste chiedendo venisse dichiarata l'illegittimità del recesso con la conseguente condanna della struttura ospedaliera al pagamento del danno ivi compreso il pregiudizio professionale, all'immagine, ed il biologico.

Da notare che la difesa del professionista ha anche sostenuto che il rapporto in realtà non era propriamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, bensì un rapporto che andava rinnovandosi di anno in anno, essendovi stato posto un termine annuale.

Nel corso della controversia non è però dimostrata l'esistenza di un termine annuale e quindi il giudice affronta la questione nei termini di una ammissibilità di un recesso *ad nutum* in simile rapporto contrattuale.

Trovandosi ad affrontare il tema della sussistenza o meno di un motivo illecito determinante la risoluzione del rapporto, le parti introducono nel giudizio i rispettivi motivi di doglianza circa i termini di adempimento del contratto.

In tal modo vengono addebitate al professionista inadempimenti professionali che in parte trovano riscontro probatorio e che comunque contribuiscono a rendere inattendibile la tesi che vuole l'illiceità dei motivi che stanno alla base della risoluzione del rapporto.

Effettivamente i connotati dell'attività del medico libero professionista in una struttura ospedaliera comportano l'individuazione di una prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 agosto 1989, n. 3650, a proposito di medici esterni convenzionati con le Asl).

Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 61, era introdotta nell'ambito della cosiddetta «parasubordinazione» la figura del contratto a progetto che viene a sostituire con i limiti che vedremo la prestazione coordinata e continuativa.

Nel caso di specie, però, dove trattasi di professionista, medico iscritto ai relativi albi professionali, in base all'articolo 61 del Dlgs n. 276/2003, comma 3, continua ad applicarsi la disciplina concernente i rapporti di prestazione coordinata e continuativa.

Espressamente la norma che istituisce il rapporto di lavoro a progetto e continua a disciplinare la prestazione coordinata e continuativa fa salve eventuali disposizioni più favorevoli introdotte dalla contrattazione anche collettiva.

La stessa legge Biagi (Dlgs n. 276/2003) con il capo I, articoli da 61 a 69, garantisce basilari forme di tutela ai lavoratori a progetto in caso di malattia, maternità, infortunio, determinazione dei corrispettivi. La risoluzione di questo contratto di lavoro è a sua volta disciplinata dal successivo articolo 67 del Dlgs n. 276/2003. Vi si prevede che il contratto a progetto possa risolversi o alla realizzazione del progetto o della fase che ne costituisce oggetto, o per giusta causa prima della scadenza del termine.

Ne rimane invece estraneo il settore delle collaborazioni coordinate continuative, cui per espresso riferimento dell'articolo 61, Dlgs n. 276/2003 non trova applicazione la normativa del capo I. Va tenuto comunque presente che l'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro 12 luglio 2007 stabilisce la proroga del contratto in caso di maternità per le lavoratrici a progetto e «categorie assimilate».

Siamo infatti nel campo del lavoro autonomo e della prestazione d'opera in cui si parla anche di para-subordinazione. Un contratto dove, pur non sussistendo gli elementi di cui all'articolo 2094 c.c., si manifesta una qualche forma di debolezza contrattuale del prestatore, tantoché soprattutto in tema di risoluzione del contratto vi sono stati rilevanti interventi della contrattazione collettiva che in determinati casi ha garantito termini di preavviso e fattispecie tipizzate di giusta causa. Queste forme contrattuali di tutela risentono della vasta eco che a suo tempo aveva avuto il progetto di legge del senatore Smuraglia, Ddl n. 2049, norme per la tutela dei lavoratori atipici, volto ad applicare parte delle tutele del lavoro subordinato al campo della cosiddetta «parasubordinazione» (sul punto vedasi Guida al Lavoro n. 9/2001, M. Biagi e Tiraboschi, pag. 18).

Va anche poi tenuto conto del fatto che la peculiarità del



*lavoro in condizione di parasubordinazione, trova i propri limiti in quella delle professioni intellettuali di cui al libro quinto - Titolo III, Capo II, c.c. che stabilisce particolari forme di disciplina e di tutela connesse alla peculiarità della prestazione. In particolare, in caso di recesso, l'articolo 2237 prevede il libero recesso del cliente.*

*Per quanto riguarda l'ipotesi del recesso da un contratto per motivo illecito determinante in contratto di parasubordinazione (agenzia), va citata la sentenza n. 20197 della Corte di Cassazione (in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 1-2/2006, con nota di Tatarelli, pag. 108).*

*Nel caso affrontato dalla Cassazione, si trattava di risoluzione del rapporto in relazione all'attività di natura sindacale svolta dall'agente. La Corte, posti i dovuti limiti tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato, si richiama ai principi generali che disciplinano la validità dei negozi giuridici ed in particolare sull'articolo 1345 c.c. che derogando al principio secondo cui i motivi dell'agire, attenendo alla sfera interna del soggetto, non sono rilevanti per l'ordinamento, qualifica illecito il contratto qualora le parti lo abbiano concluso per un motivo illecito comune, e quindi applica in base all'articolo 1324 c.c. la regola anche agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale.*